LA COMMISSIONE DI VIGILANZA
SUI FONDI PENSIONE

VISTO il Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto lgs. n. 252/2005) recante la "*Disciplina delle forme pensionistiche complementari*", come modificato e integrato dal Decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147;

VISTO l'art. 18, comma 2, del Decreto lgs. n. 252/2005 [*omissis*];

VISTO l'art. 5, comma 7-*bis*, del Decreto lgs. n. 252/2005, ai sensi del quale l'organo di amministrazione di un fondo pensione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme europee direttamente applicabili;

VISTO l'art. 19-*quater*, del Decreto lgs. n. 252/2005, in materia di sanzioni amministrative;

VISTO, in particolare, l'art. 19-*quater*, del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in cui dispone che gli enti rispondono in solido del pagamento della sanzione, salvo il diritto di regresso nei confronti del responsabile della violazione;

VISTO l'art. 19-*quinquies*, del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in cui disciplina la pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori della COVIP;

VISTO sempre l'art. 19-*quinquies* del Decreto lgs. 252/2005, nella parte in cui prevede che la COVIP non avvia la procedura sanzionatoria nei casi di mancanza di pregiudizio per il tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza o per gli interessi dei potenziali aderenti, degli aderenti, dei beneficiari e degli altri aventi diritto a prestazioni da parte della forma pensionistica complementare;

VISTA la Legge n. 689/1981, applicabile, salvo quanto diversamente previsto, alle sanzioni irrogate dalla COVIP, ai sensi dell'art. 19-*quater* del Decreto lgs. n. 252/2005;

VISTO il Regolamento in materia di procedure sanzionatorie, adottato dalla COVIP con Deliberazione del 30 maggio 2007, applicabile fino al 7 agosto 2020;

VISTO il Regolamento in materia di procedura sanzionatoria della COVIP, adottato con Deliberazione del 29 luglio 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 7 agosto 2020, n. 197;

VISTO il Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, di cui alla Deliberazione COVIP del 25 maggio 2016, adottato ai sensi dell'art. 19 del Decreto lgs. n. 252/2005, e in particolare l'art. 7, comma 6, e l'art. 11, comma 1;

VISTI gli "Orientamenti COVIP in materia di adesione alle forme pensionistiche complementari da parte dei pensionati", approvati dalla Commissione il 24 gennaio 2008, nei quali risulta chiarito che: "*per i titolari di pensione di vecchiaia o, comunque, per coloro che abbiano raggiunto il limite di età previsto per il conseguimento di tale trattamento pensionistico, l'adesione alle forme di previdenza complementare risulta preclusa. Per tali pensionati, la disciplina di settore ammette solo la possibilità di continuare la contribuzione su posizioni aperte in forza di adesioni avvenute almeno un anno prima della data del pensionamento*";

VISTO l'art. 8, comma 11, del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in cui dispone che "*La contribuzione alle forme pensionistiche complementari può proseguire volontariamente oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che l'aderente, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare*.";

VISTO che, con riferimento all'art. 8, comma 11, del Decreto lgs. n. 252/2005, la COVIP ha precisato con detti Orientamenti che per raggiungimento dell'età pensionabile è da intendersi il compimento dell'età prevista nel regime obbligatorio di appartenenza per il conseguimento della pensione di vecchiaia e che a tale concetto, per logica connessione, è da ricondursi anche il successivo riferimento "alla data del pensionamento";

VISTA la Deliberazione COVIP del 22 luglio 2010, in materia di "Comunicazioni agli iscritti", modificata con Deliberazione del 22 febbraio 2017 nelle parti in cui – relativamente alla Sezione 2 – Posizione individuale maturata delle "Comunicazioni in caso di erogazione delle prestazioni"

– dispone: "*Nei casi di trasferimento, riscatto totale e prestazione pensionistica in capitale, riportare le informazioni contenute nella Sezione 3 dello Schema di comunicazione periodica, relativamente al periodo compreso tra il 31 dicembre dell'anno precedente e la data in cui la posizione individuale viene disinvestita*" e, nella Sezione 3 dello Schema di comunicazione periodica, dispone di: "*Riportare il valore della posizione individuale alla fine del periodo di riferimento e alla fine dell'anno precedente. La posizione individuale è indicata al netto degli oneri gravanti nella fase di accumulo e dell'imposta sostitutiva*";

VISTA, inoltre, la citata Deliberazione COVIP del 22 luglio 2010 nella parte in cui – relativamente alla Sezione 1 – Dati identificativi – dispone di "*Indicare i dati anagrafici del richiedente (cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale), la tipologia di adesione (individuale o su base collettiva), il codice di adesione/numen.ro di polizza, la data di adesione alla forma pensionistica complementare e quella di iscrizione alla previdenza complementare*";

VISTA la citata Deliberazione COVIP, nella Sezione 2 – Posizione individuale maturata – ove dispone, altresì: "*Nei casi di riscatto parziale e anticipazione, indicare il totale dei contributi versati nel periodo compreso tra il 31 dicembre dell'anno precedente e la data in cui la relativa parte di posizione individuale viene disinvestita, il valore della posizione individuale maturata alla stessa data, nonché l'ammontare dei contributi versati e non dedotti*";

CONSIDERATO che il PIP [*omissis*], iscritto all'Albo [*omissis*], gestito da [*omissis*] (di seguito: SOCIETÀ), è stato oggetto di una verifica ispettiva da parte della COVIP [*omissis*];

CONSIDERATO che nell'ambito di tale attività ispettiva è stata, tra l'altro, esaminata l'attività di raccolta delle adesioni svolta dalla SOCIETÀ nel periodo [*omissis*] e le Comunicazioni inviate agli aderenti a seguito di prestazioni erogate in detto periodo;

CONSIDERATO che sono emerse criticità circa le procedure seguite per la raccolta delle adesioni e circa quelle relative alle Comunicazioni inerenti alle erogazioni delle prestazioni;

VISTI gli atti di contestazione del [*omissis*], notificati in data [*omissis*], con i quali, in esito all'attività di vigilanza svolta, il Direttore Generale ha dato avvio al procedimento sanzionatorio nei confronti dei componenti del Consiglio di amministrazione della SOCIETÀ;

CONSIDERATO, nello specifico, che, come rappresentato nelle lettere di contestazione, nel corso dell'ispezione è stato estratto un campione di [*omissis*] pratiche di adesione al PIP sulla totalità delle [*omissis*] adesioni avvenute nel periodo oggetto di analisi. In tale campione sono state inserite tutte le adesioni effettuate da parte di soggetti di età superiore ai 67 anni al momento dell'iscrizione al PIP [*omissis*] e ulteriori n. [*omissis*] pratiche selezionate in modo casuale;

CONSIDERATO che in riferimento a tale campione sono emerse irregolarità da parte della SOCIETÀ sia per quanto riguarda l'adesione al PIP di soggetti già iscritti ad altre forme di previdenza complementare (per i quali era obbligatorio, in base alla normativa di settore, far sottoscrivere all'aderente la Scheda dei costi del fondo di precedente adesione e l'acquisizione agli atti di detto documento), sia per quanto riguarda la non corretta adesione al PIP di soggetti ultrasessantasettenni;

CONSIDERATO che segnatamente è stato accertato che:

a) in tutte le n. [*omissis*] pratiche di adesione, riguardanti l'adesione di soggetti già iscritti ad altre forme di previdenza complementare, non risultava acquisita da parte della SOCIETÀ, come dovuto in base alle Disposizioni COVIP sulla raccolta delle adesioni, la Scheda dei costi sottoscritta dall'aderente. Tra questi casi, in n. [*omissis*] di essi il Modulo di adesione riportava l'espressa indicazione della mancata consegna della Scheda dei costi della forma pensionistica di provenienza mentre nei restanti n. [*omissis*] casi, pur in presenza dell'indicazione nel Modulo di adesione della consegna della Scheda dei costi, la stessa non era presente tra la documentazione presentata agli ispettori;

b) in n. [*omissis*] pratiche di adesione di aderenti con età maggiore di 67 anni è stato riscontrato, sulla base della documentazione prodotta dalla SOCIETÀ, che si trattava di soggetti che non erano già iscritti in precedenza a una forma di previdenza complementare e che non svolgevano alcuna attività lavorativa [*omissis*];

CONSIDERATO che la SOCIETÀ, a seguito di specifiche richieste del Gruppo ispettivo, non ha fornito agli ispettori documentazione idonea ad attestare la predisposizione di un sistema di controlli di *back office* in ordine al processo di collocamento;

CONSIDERATO che nelle lettere di contestazione è stata contestata l'inadeguatezza delle procedure di raccolta delle adesioni al PIP adottate dalla SOCIETÀ;

CONSIDERATO, inoltre, che è stato rilevato che in un numero significativo di casi è emerso anche il mancato rispetto di quanto indicato dalla COVIP negli "Orientamenti in materia di adesione alle forme pensionistiche complementari da parte dei pensionati", essendo stata accolta l'adesione per la prima volta alla previdenza complementare di soggetti ultrasessantasettenni che non avevano già aderito in precedenza ad altre forme di previdenza complementare e non svolgevano alla data dell'adesione attività lavorativa;

CONSIDERATO poi che, quanto alle procedure relative alle Comunicazioni inviate dalla SOCIETÀ successivamente all'avvenuta erogazione di prestazioni, nel corso dell'ispezione è stato estratto un campione di n. [*omissis*] pratiche e che in relazione a tale campione, è stato accertato che:

a) in tutte le [*omissis*] Comunicazioni relative a trasferimenti, riscatti totali e prestazioni pensionistiche in capitale esaminate, nella Sezione 2 delle predette Comunicazioni è stato riportato il valore della posizione individuale al lordo, anziché al netto come previsto dalle Disposizioni COVIP, della fiscalità dei rendimenti maturati nel periodo tra il 31 dicembre dell'anno precedente e la data di disinvestimento;

b) in [*omissis*] casi le Comunicazioni non riportavano la data di iscrizione del soggetto alla previdenza complementare, come invece previsto dalle Disposizioni COVIP;

c) in [*omissis*] casi mancava l'indicazione, come dovuto in base alle Disposizioni COVIP, sia del valore della posizione individuale alla data di disinvestimento, sia quello della redditività della gestione del periodo intercorrente tra il 31 dicembre dell'anno precedente alla già menzionata data di disinvestimento;

CONSIDERATO che è stato, dunque, ritenuto accertato che le molteplici irregolarità riscontrate in sede ispettiva, con riferimento alle Comunicazioni inviate agli aderenti ad esito dell'erogazione di talune prestazioni, evidenziano la presenza di disfunzioni nel processo interno di produzione delle predette Comunicazioni, nonché la mancanza di idonei controlli interni volti a verificare il rispetto della citata Deliberazione COVIP del 22 luglio 2010, in materia di comunicazioni agli iscritti;

CONSIDERATO che con le lettere di contestazione è stata, quindi, contestata:

- quanto alle procedure di raccolta delle adesioni:

  A) la violazione dell'art. 7, comma 6, del Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, di cui alla Deliberazione COVIP del 25 maggio 2016;

  B) la violazione degli Orientamenti COVIP in materia di adesione alle forme pensionistiche complementari da parte dei pensionati del 24 gennaio 2008;

- quanto alle procedure relative alle Comunicazioni inviate dalla SOCIETÀ successivamente all'avvenuta erogazione di prestazioni:

  C) la violazione della Deliberazione COVIP del 22 luglio 2010, recante Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti, modificata con Deliberazione del 22 febbraio 2017;

RILEVATO che le predette violazioni sono state contestate anche alla SOCIETÀ, in qualità di obbligato in solido, tramite separata notifica dei predetti atti di contestazione;

CONSIDERATO che con i citati atti di contestazione i destinatari sono stati resi edotti della facoltà di presentare controdeduzioni, nonché di richiedere di essere convocati personalmente in audizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica degli stessi;

ESAMINATE le controdeduzioni [*omissis*];

VISTA la richiesta di audizione formulata dagli interessati nelle proprie controdeduzioni e le successive comunicazioni con le quali i medesimi hanno espresso la volontà di rinunciare ad essere auditi;

[*omissis*]

RITENUTO che le argomentazioni difensive complessivamente addotte dagli interessati in riferimento alla fattispecie contestata sotto la lettera A), relativa alla violazione dell'art. 7, comma 6, del Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, di cui alla Deliberazione COVIP del 25 maggio 2016, siano tali da portare a una diversa valutazione di quanto contestato con i sopra menzionati atti del [*omissis*];

RITENUTO, in particolare, che dalle controdeduzioni è emerso, da un lato, che la SOCIETÀ ha correttamente reso edotto il Collocatore degli adempimenti dovuti in base alla predetta previsione e, dall'altro, che tale profilo ha formato oggetto di periodici controlli di *audit* [*omissis*] funzionali ad assicurare l'osservanza dell'art. 7, comma 6, del Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, di cui alla Deliberazione COVIP del 25 maggio 2016;

RITENUTO pertanto che, alla luce degli elementi emersi a seguito delle controdeduzioni, sussistano i presupposti per l'archiviazione del procedimento sanzionatorio limitatamente alla fattispecie contestata sotto la lettera A), relativa alla violazione dell'art. 7, comma 6, del Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, di cui alla Deliberazione COVIP del 25 maggio 2016;

RITENUTO che le argomentazioni difensive complessivamente addotte dagli interessati in riferimento alla fattispecie contestata sotto la lettera B), relativa alla violazione degli "Orientamenti COVIP in materia di adesione alle forme pensionistiche complementari da parte dei pensionati" del 24 gennaio 2008, non siano invece idonee a revocare in dubbio che la SOCIETÀ non abbia posto in essere idonei controlli in merito alle procedure di raccolta delle adesioni al PIP per tutto il lungo lasso di tempo esaminato, al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto in tema di preclusione all'adesione nei citati Orientamenti COVIP del 24 gennaio 2008;

RITENUTO, in particolare, che in sede di contraddittorio sia emerso come la SOCIETÀ avesse consapevolezza dei requisiti di ingresso al PIP e dei limiti alla sottoscrizione dettati dalla normativa in relazione all'età dell'aderente (avendo definito un *Target Market* allineato a tali previsioni) ma che tali regole non siano state poi adeguatamente tradotte nella procedura in essere presso il Collocatore [*omissis*];

RITENUTO, inoltre, che non è stata data dimostrazione, né in sede ispettiva né nelle controdeduzioni, in ordine all'effettuazione di controlli e verifiche da parte della SOCIETÀ sulla correttezza di tale processo e sulla correttezza delle adesioni acquisite dal Collocatore, emergendo nel complesso un sistematico mancato controllo sull'operato di quest'ultimo e una generale scarsa attenzione da parte della SOCIETÀ in ordine al concreto rispetto, in sede di adesione, del predetto *Target Market*;

RITENUTO che, ancorché in sede di adesione possa essere presa in considerazione, ove dichiarata dall'aderente o altrimenti conosciuta, l'età della pensione di vecchiaia applicabile a ciascun aderente anziché quella standard di 67 anni, non può tuttavia essere accolta la richiesta degli interessati di escludere, dai n. [*omissis*] casi critici rilevati, gli aderenti [*omissis*], dal momento che le loro situazioni particolari risultano emerse solo a seguito della contestazione, sulla base dell'analisi degli estratti contributivi INPS dei singoli soggetti, acquisiti *ex post* e non già in sede di adesione;

RITENUTA pertanto accertata, sulla base delle risultanze istruttorie, la violazione degli "Orientamenti COVIP in materia di adesione alle forme pensionistiche complementari da parte dei pensionati" del 24 gennaio 2008, contestata sotto la lettera B) con i sopra menzionati atti del [*omissis*], notificati in data [*omissis*];

RITENUTO che la violazione sia imputabile a titolo di colpa agli Amministratori della SOCIETÀ, non risultando essere state poste in essere, nel periodo oggetto dell'accertamento ispettivo, adeguate iniziative volte ad assicurare il rispetto dei citati Orientamenti;

RITENUTO che le argomentazioni difensive complessivamente addotte dagli interessati in riferimento alla fattispecie contestata sotto la lettera C), relativa alla violazione della Deliberazione COVIP del 22 luglio 2010, recante Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti, modificata con Deliberazione del 22 febbraio 2017, non siano idonee a revocare in dubbio la sussistenza di tutte le difformità evidenziate nelle lettere di contestazione rispetto alle istruzioni

dell'Autorità, limitandosi gli interessati ad affermarne il carattere esclusivamente formale delle stesse;

RITENUTO di non poter accogliere la prospettazione difensiva degli interessati in base alla quale dalle condotte contestate non sarebbe derivato un effettivo pregiudizio per gli aderenti, i quali sarebbero comunque stati a conoscenza o avrebbero potuto ricavare da altri dati presenti nella Comunicazione le informazioni mancanti o erroneamente riportate, atteso che le Disposizioni COVIP violate sono proprio volte ad assicurare l'agevole ed immediata comprensione, da parte di tutti gli aderenti, dei conteggi effettuati;

RITENUTO che risulti confermata la sussistenza di disfunzioni nel processo interno di produzione delle Comunicazioni inviate agli aderenti ad esito dell'erogazione di talune prestazioni, nonché la mancanza di idonei controlli interni volti a verificare il rispetto della citata Deliberazione COVIP del 22 luglio 2010, in materia di comunicazioni agli iscritti;

RITENUTA pertanto accertata, sulla base delle risultanze istruttorie, la violazione della Deliberazione COVIP del 22 luglio 2010, recante Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti, modificata con Deliberazione del 22 febbraio 2017 contestata con le citate lettere di contestazione;

RITENUTO che la violazione sia imputabile a titolo di colpa agli Amministratori della SOCIETÀ, non risultando essere state poste in essere, nel periodo oggetto dell'accertamento ispettivo, adeguate iniziative volte al rispetto della Deliberazione COVIP del 22 luglio 2010, recante Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti;

VISTO l'art. 19-*quater*, comma 2, lett. *b*), del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in cui dispone che i componenti dell'Organo di amministrazione che non osservano le disposizioni previste negli articoli 1, commi 1-*bis* e 4, 4-*bis*, 5, 5-*bis*, 5-*ter*, 5-*quater*, 5-*quinquies*, 5-*sexies*, 5-*septies*, 5-*octies*, 5-*nonies*, 6, 7, 11, 13-*bis*, 13-*ter*, 13-*quater*, 13-*quinquies*, 13-*sexies*, 13-*septies*, 14, 14-*bis*, 15, 15-*bis*, 17-*bis*, e 20 ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla COVIP in base ai medesimi articoli nonché in base all'articolo 19 del medesimo decreto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 25.000;

VISTO l'art. 19-*quater*, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005, che indica la normativa applicabile ai procedimenti sanzionatori della COVIP e i criteri per la determinazione dell'entità delle sanzioni, prevedendo inoltre che gli enti rispondano in solido del pagamento delle sanzioni, salvo il diritto di regresso per l'intero nei confronti del responsabile della violazione;

CONSIDERATE le iniziative che la SOCIETÀ ha dichiarato di aver posto in essere, successivamente all'intervento ispettivo ed entro il termine di presentazione delle controdeduzioni, volte all'implementazione, nelle more della revisione del processo di raccolta delle adesioni di clienti con età maggiore di 67 anni, di un controllo automatico da parte del Collocatore, finalizzato a non consentirne l'adesione, nonché all'implementazione di un primo controllo aggiuntivo svolto dalla SOCIETÀ al fine di verificare che non avvengano adesioni da parte di clienti con età maggiore di 67 anni;

CONSIDERATE le iniziative che la SOCIETÀ ha dichiarato di aver posto in essere, successivamente all'intervento ispettivo ed entro il termine di presentazione delle controdeduzioni, volte alla revisione del *format* delle Comunicazioni agli aderenti, oggetto di rilievo, al fine assicurarne la conformità alla normativa vigente in materia. A ciò si è inoltre aggiunto l'invio di nuove comunicazioni, sostitutive di quelle oggetto di rilievo, ai clienti inclusi nel campione selezionato dalla COVIP;

RITENUTA non accoglibile la richiesta di applicazione del disposto dell'art. 19-*quinquies*, comma 1, del Decreto lgs. n. 252/2005, in quanto appaiono evidenti le finalità di tutela degli aderenti sottese alle previsioni normative oggetto di violazione;

DELIBERA

- di archiviare il procedimento sanzionatorio, avviato con lettere di contestazione del [*omissis*], in riferimento alla contestata violazione sotto la lettera A), dell'art. 7, comma 6, del Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari, di cui alla Deliberazione

COVIP del 25 maggio 2016, nei riguardi dei soggetti di seguito indicati:

[*omissis*], componenti del Consiglio di amministrazione di [*omissis*];

e

[*omissis*];

- di irrogare, ad esito delle contestazioni effettuate con le lettere sopra richiamate, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei soggetti di seguito indicati, di cui ingiunge il pagamento, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, degli importi per ognuno indicati, oltre alle spese di procedimento:

- [*omissis*], componente del Consiglio di amministrazione di [*omissis*]: euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00) per la violazione sotto la lettera B) degli Orientamenti COVIP in materia di adesione alle forme pensionistiche complementari da parte dei pensionati, del 24 gennaio 2008; euro 1.000,00 (mille/00) per la violazione sotto la lettera C) della Deliberazione COVIP del 22 luglio 2010, recante Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti, modificata con Deliberazione del 22 febbraio 2017;

- [*omissis*], componente del Consiglio di amministrazione di [*omissis*]: euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00) per la violazione sotto la lettera B) degli Orientamenti COVIP in materia di adesione alle forme pensionistiche complementari da parte dei pensionati del 24 gennaio 2008; euro 1.000,00 (mille/00) per la violazione sotto la lettera C) della Deliberazione COVIP del 22 luglio 2010, recante Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti, modificata con Deliberazione del 22 febbraio 2017;

- [*omissis*], componente del Consiglio di amministrazione di [*omissis*]: euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00) per la violazione sotto la lettera B) degli Orientamenti COVIP in materia di adesione alle forme pensionistiche complementari da parte dei pensionati del 24 gennaio 2008; euro 1.000,00 (mille/00) per la violazione sotto la lettera C) della Deliberazione COVIP del 22 luglio 2010, recante Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti, modificata con Deliberazione del 22 febbraio 2017;

- [*omissis*], componente del Consiglio di amministrazione di [*omissis*]: euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00) per la violazione sotto la lettera B) degli Orientamenti COVIP in materia di adesione alle forme pensionistiche complementari da parte dei pensionati del 24 gennaio 2008; euro 1.000,00 (mille/00) per la violazione sotto la lettera C) della Deliberazione COVIP del 22 luglio 2010, recante Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti, modificata con Deliberazione del 22 febbraio 2017;

- [*omissis*], componente del Consiglio di amministrazione di [*omissis*]: euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00) per la violazione sotto la lettera B) degli Orientamenti COVIP in materia di adesione alle forme pensionistiche complementari da parte dei pensionati del 24 gennaio 2008; euro 1.000,00 (mille/00) per la violazione sotto la lettera C) della Deliberazione COVIP del 22 luglio 2010, recante Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti, modificata con Deliberazione del 22 febbraio 2017;

- [*omissis*], componente del Consiglio di amministrazione di [*omissis*]: euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00) per la violazione sotto la lettera B) degli Orientamenti COVIP in materia di adesione alle forme pensionistiche complementari da parte dei pensionati del 24 gennaio 2008; euro 1.000,00 (mille/00) per la violazione sotto la lettera C) della Deliberazione COVIP del 22 luglio 2010, recante Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti, modificata con Deliberazione del 22 febbraio 2017;

- [*omissis*], componente del Consiglio di amministrazione di [*omissis*]: euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00) per la violazione sotto la lettera B) degli Orientamenti COVIP in materia di adesione alle forme pensionistiche complementari da parte dei pensionati del 24 gennaio 2008; euro 1.000,00 (mille/00) per la violazione sotto la lettera C) della Deliberazione COVIP del 22 luglio 2010, recante Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti, modificata con Deliberazione del 22 febbraio 2017;

- [*omissis*], componente del Consiglio di amministrazione di [*omissis*]: euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00) per la violazione sotto la lettera B) degli Orientamenti COVIP in materia di adesione alle forme pensionistiche complementari da parte dei pensionati del 24 gennaio 2008; euro 1.000,00 (mille/00) per la violazione sotto la lettera C) della Deliberazione COVIP del 22 luglio 2010, recante Disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti, modificata con Deliberazione del 22 febbraio 2017;

e

- [*omissis*]: euro 40.400,00 (quarantamilaquattrocento/00), pari alla somma delle sanzioni sopra indicate, quale soggetto obbligato in solido;

[*omissis*] [1]

5 dicembre 2022

Il Presidente
Mario Padula

[1] In ottemperanza a quanto disposto dal TAR Lazio con Ordinanza cautelare del 15 febbraio 2023, la presente Deliberazione è pubblicata in forma anonima.